

TI_GERICHTE 17.2005.53 vom 3. Januar 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-01-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2005.53

FR: TI_GERICHTE 17.2005.53 du 3 janvier 2006

IT: TI_GERICHTE 17.2005.53 del 3 gennaio 2006

Regeste

ricettazione - presupposti oggettivi e soggettivi

Erwägungen

E. 3

Premesso che l'art. 160 n. 1 CP punisce con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa mobile che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, il presidente della Pretura penale ha rilevato che dal profilo soggettivo l'autore deve conoscere l'origine illecita del bene, ma che il dolo eventuale basta, essendo sufficiente che l'autore si accomodi della possibile origine furtiva (sentenza, pag. 5). Nella fattispecie – egli ha ritenuto – concorrevano a formare il convincimento che l'accusato dovesse dubitare fortemente della provenienza della merce non solo il luogo della vendita, in cui si svolgono traffici poco chiari e ci si può aspettare di tutto, ma anche la circostanza che i due apparecchi fossero detenuti da un soggetto singolarmente affamato, il quale però aveva mostrato la seconda macchina fotografica solo dopo avere venduto la prima (sentenza, pag. 5). Che del resto l'accusato si fosse insospettito risultava dall'insistenza con cui egli aveva chiesto al ragazzo gli scontrini e le garanzie, minacciando di rivolgersi alla polizia se non gli fossero stati consegnati. Per di più – ha soggiunto il primo giudice – la credibilità dell'accusato mal si conciliava con le contrastanti versioni dei fatti da egli fornite, diverse anche rispetto a quanto aveva dichiarato il testimone al dibattimento. Non aveva trovato conferma, in particolare, la presenza di amici intenti a parlare con i due ragazzi al suo arrivo, la circostanza che quegli amici lo avessero interpellato per proporgli l'acquisto, l'interesse di loro per gli apparecchi fotografici, l'offerta della seconda macchina solo dopo l'acquisto della prima, il fatto di avere spuntato il primo acquisto vincendo la concorrenza di terzi e la sostanziale indifferenza per la perdita della somma versata invano, nella quasi consapevolezza che l'affare potesse tradursi in un cattivo investimento. Tenuto conto di tutto ciò, l'accusato doveva avere per lo meno presunto che il venditore non era il proprietario della merce, accettando il rischio di comperare apparecchi di provenienza illecita (sentenza, pag. 5 seg.).

E. 4

Il ricorrente nega di avere accettato l'idea di comperare beni di origine furtiva. Ora, quanto l'autore sa, vuole o accetta è una questione di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3 pag. 63, 125 IV 242 consid. 2 pag. 252). Al riguardo la Corte di cassazione e di revisione penale è vincolata pertanto – come il Tribunale federale – agli accertamenti non arbitrari del giudice di merito (DTF 123 IV 155 consid. 1 pag. 156, 121 IV 18 consid. 2b/bb pag. 23 con rinvii). Sapere invece se i fatti accertati configurino dolo eventuale è una questione di diritto, che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina –come il

Tribunale federale– con pieno potere cognitivo (sentenza del Tribunale federale 6S.110/2005 del 1° settembre 2005, consid. 5.2). Commette ricettazione per dolo eventuale chi accetta l'eventualità che la cosa provenga da un reato contro il patrimonio. Ciò deve risultare da un'analisi complessiva degli elementi concreti del caso specifico, i quali devono far apparire più verosimile tale ipotesi rispetto a quella contraria (DTF 119 IV 242 consid. 2b pag. 247; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 48 ad art. 160 CP).

E. 5

A parere del ricorrente il luogo in cui egli ha comperato le fotocamere non è un angolo malfamato, come reputa il presidente della Pretura penale. È solo un posto frequentato da etnie diverse dedite a commerci vari. Quanto al bar “Isolino”, esso è il ritrovo di persone che, come lui, fanno parte di una società di calcio. Ed egli ha sempre sostenuto di avere incontrato casualmente i venditori mentre era alla ricerca del suo gatto, fuggito di casa (verbale del 12 febbraio 2005). Egli si trovava perciò in un luogo abituale, che il primo giudice ha enfatizzato, descrivendolo come un quartiere losco. La doglianza cade nel vuoto, poiché nella sentenza impugnata il presidente della Pretura penale non ha descritto i paraggi del bar come il ricorrente adduce. Si è limitato ad accertare che “la zona del bar ‘_____’, per stessa ammissione dell'accusato, è un luogo frequentato da etnie diverse, dove vengono svolti traffici vari (la gerente del bar, a detta del testimone, ha dovuto istaurare un divieto generale all'interno dell'esercizio pubblico per evitare problemi)”. Tale accertamento non è censurato di arbitrio e nemmeno si vede perché dovrebbe essere arbitrario, il ricorrente ripetendo con altre parole le stesse cose. Quanto alla deduzione che il primo giudice ne ha tratto, ovvero che in un luogo del genere “ci si può e ci si deve aspettare di tutto, soprattutto con persone sconosciute e in presenza di altri indizi”, mal si comprende perché essa dovrebbe essere insostenibile o anche solo erronea. Chi acquista merce da un passante che asserisce di doversi sfamare (“altri indizi”) in un luogo dove si tengono commerci poco trasparenti non può poi ragionevolmente dirsi sorpreso nello scoprire che il bene è di provenienza furtiva. Tanto meno se acquista apparecchi praticamente nuovi a un prezzo irrisorio. Nella prospettiva del dolo eventuale, quindi, la sentenza impugnata sfugge senz'altro alla critica.

E. 6

Obietta il ricorrente che non solo la località dell'acquisto, ma anche la ragazza che gli ha venduto la prima fotocamera era a lui conosciuta, onde la sua buona fede. Così argomentando, in realtà, egli sorvola sul fatto che per sua stessa ammissione uno dei venditori (il ragazzo) gli era del tutto estraneo, tanto da non averlo mai visto prima, mentre la ragazza gli era nota solo di vista. In simili condizioni non si può certo rimproverare il primo giudice per avere considerato i due giovani alla stregua di semplici passanti, nei quali il ricorrente non aveva motivo di nutrire particolare fiducia. Del tutto inconcludente, su questo punto il ricorso è di nuovo destinato all'insuccesso.

E. 7

Il ricorrente sottolinea la propria diligenza nell'esigere dal venditore la consegna della garanzia e dello scontrino d'acquisto, ciò che il ragazzo gli aveva promesso di rimmettergli la sera stessa o l'indomani, avendo egli minacciato di rivolgersi altrimenti alla polizia. Tale comportamento sarebbe una prova di assoluta buona fede. La tesi potrebbe anche essere di rilievo, se non risultasse inficiata dal contegno dell'accusato medesimo. Intanto giova

ricordare che la promessa del ragazzo non è stata udita dal testimone, sicché nulla rende verosimile che il ricorrente avrebbe dovuto ricevere i citati giustificativi entro sera. In ogni modo, anche a prescindere da ciò, fosse stato realmente l'accusato nell'attesa di vedersi consegnare i documenti così insistentemente richiesti, mal si intravede come mai egli si sia procurato con tanta solerzia le batterie per le fotocamere. Non avesse ricevuto nulla entro sera, infatti, egli avrebbe consegnato il tutto alla polizia. Che poi egli si sia recato per comperare gli accumulatori proprio all'emporio Manor (dov'era stato perpetrato il furto) non è una dimostrazione di buona fede, il primo giudice non avendo accertato ch'egli sapesse o dovesse sapere provenire la merce dal quel negozio. Una volta ancora, dunque, sotto il profilo del dolo eventuale non è dato di scorgere alcun ragionamento arbitrario o anche solo erroneo da parte del presidente della Pretura penale.

E. 8

Infine il ricorrente contesta di non essere credibile per avere fornito contrastanti versioni dell'accaduto. Nella motivazione egli perde completamente di vista, però, il limitato potere cognitivo di questa Corte nel vagliare l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove. Il ricorso si connota come un atto d'appello nell'ambito del quale l'interessato si limita a esporre il proprio punto di vista, privo del benché minimo accenno ad eventuali arbitrii in cui sarebbe caduto il primo giudice. Inadeguatamente motivato, al riguardo l'esposto risulta finanche irricevibile.

E. 9

Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso risulta privo di fondamento. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 combinato con l'art. 9 cpv. 1 CPP). Non si pone invece problema di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP), il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP e vista sulle spese la tariffa giudiziaria pronuncia : 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 700.– b) spese fr. 100.– fr. 800.– sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – ; – . terzi implicati Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente Il segretario Mezzi di ricorso Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica dal testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.